APPROFONDIMENTO CIVILE

Bancarotta fraudolenta: la Cassazione ribadisce la distinzione tra bancarotta distrattiva e preferenziale nella restituzione dei finanziamenti ai soci

Data pubblicazione: 29/07/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Art. 216, L. fall.: *È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che: 1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione· Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.*

****

– **DOTTRINA: LA BANCAROTTA** La **bancarotta fraudolenta** è un reato previsto dall'ordinamento giuridico italiano, che punisce l'imprenditore che in caso di fallimento, compie atti diretti a frodare i

creditori, sottraendo, occultando o distruggendo beni aziendali, alterando la contabilità o favorendo alcuni creditori a danno di altri. Definizione e caratteristiche:

- La bancarotta fraudolenta è un reato fallimentare, ovvero può essere contestata solo a seguito della dichiarazione di fallimento dell'imprenditore.
- Si configura quando l'imprenditore, prima o durante la procedura fallimentare, compie azioni dolose che pregiudicano i diritti dei creditori.
- Le condotte tipiche includono:
  - **Distrazione di beni:** sottrazione, occultamento, distruzione o dissipazione di beni aziendali.
  - **Alterazione della contabilità:**falsificazione o distruzione di libri contabili o scritture, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio aziendale.
  - **Bancarotta preferenziale:** favorire alcuni creditori a discapito di altri, violando il principio di parità di trattamento.
- La bancarotta fraudolenta può essere patrimoniale, quando riguarda beni, o documentale, quando riguarda la documentazione contabile.

Sanzioni:

- La bancarotta fraudolenta è punita con la reclusione, che può variare da 3 a 10 anni, a seconda della gravità del reato.
- Oltre alla reclusione, possono essere applicate pene accessorie, come l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali.
- Il termine di prescrizione è di 10 anni, che può essere aumentato in caso di atti interruttivi.

Differenza tra bancarotta fraudolenta e semplice:

- La bancarotta semplice è caratterizzata da negligenza o imprudenza nella gestione dell'impresa, mentre la bancarotta fraudolenta richiede un'azione dolosa dell'imprenditore.
- Le sanzioni per la bancarotta semplice sono generalmente meno severe rispetto a quelle per la bancarotta fraudolenta

****

Premessa

Con la **recente sentenza n. 27259/2025**, la **Corte di Cassazione, Sezione V Penale**, è tornata a pronunciarsi su una questione di grande rilievo in materia di reati fallimentari: la qualificazione della restituzione di finanziamenti erogati dai soci alla società fallita. L'intervento si inserisce in un solco giurisprudenziale consolidato ma oggetto di continue precisazioni interpretative, specie per la delicata distinzione tra bancarotta preferenziale e distrattiva.

Il caso: restituzione di somme a soci e distrazione patrimoniale

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

La vicenda trae origine dal fallimento della società “Parco s.r.l.”, avvenuto nel 2014. L’amministratore di fatto, Carmelo Catania, era stato condannato per bancarotta fraudolenta distrattiva, per aver prelevato ingenti somme dalle casse sociali a beneficio proprio, della “Markom s.r.l.” (di cui era socio al 95%), e di altri soggetti legati alla compagine societaria. Tra questi, il coimputato Riccardo Ponzio, ritenuto concorrente extraneus.

La difesa di Catania ha sostenuto in sede di legittimità che si trattasse non di distrazione, bensì di restituzione di finanziamenti concessi alla società a titolo di mutuo, perciò la condotta sarebbe riconducibile alla bancarotta preferenziale.

Il nodo interpretativo: distrazione o preferenza?

La Corte, nel rigettare il ricorso, ricostruisce e valorizza l’evoluzione giurisprudenziale in materia:

Se la somma versata dal socio costituisce un vero mutuo (**ex art. 1813 c.c.**) e viene restituita prima della liquidazione e in violazione della par condicio creditorum, si configura bancarotta preferenziale. Tuttavia, se il versamento è effettuato in una fase di squilibrio finanziario della società, tale da suggerire la natura di conferimento “sostitutivo del capitale”, allora la restituzione assume carattere distrattivo, penalmente più grave.

Questa **impostazione si fonda sull’art. 2467, comma 2, c.c.,** che equipara ai conferimenti i finanziamenti erogati dai soci in situazioni di crisi, impedendone la restituzione in pregiudizio dei creditori.

La distinzione giuridica: criteri guida della Cassazione

La sentenza sottolinea alcuni principi chiave per distinguere tra bancarotta preferenziale e distrattiva:

La forma del versamento è irrilevante: ciò che conta è la situazione economica della società al momento dell’immissione di denaro. Se la società è in grave crisi o sottocapitalizzazione, il finanziamento si considera anomalo o sostitutivo del capitale. Il rimborso di tali somme configura una distrazione di beni a danno dei creditori. Solo in assenza di dissesto e in presenza di un mutuo regolarmente documentato, può parlarsi di pagamento preferenziale.

Gli effetti della sentenza n. 27259/2025

Con questa decisione, la Cassazione:

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Conferma la centralità della disciplina dell'**art. 2467 c.c.** anche nella dimensione penalistica, collegando la qualificazione civilistica del finanziamento alla responsabilità penale dell'amministratore. Rafforza la tutela dei creditori nelle società a ristretta base sociale, dove è più frequente l'immissione di capitale in forma camuffata di prestito. Contribuisce a limitare le prassi elusive, secondo cui i soci "prestano" fondi alla società per poi ritirarli in prossimità del fallimento.

Considerazioni conclusive

La restituzione dei finanziamenti ai soci in situazioni di dissesto non può essere considerata una semplice operazione interna alla società. Se effettuata in violazione della par condicio creditorum e in assenza di un effettivo diritto esigibile, essa si traduce in una condotta penalmente rilevante, integrando il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.

Questa impostazione non solo rafforza la coerenza tra diritto civile e penale, ma costituisce un monito per gli amministratori: le scelte di gestione finanziaria, specie in momenti di crisi, devono sempre essere trasparenti, documentate e coerenti con l'interesse della massa dei creditori.

SCHEDA DI SINTESI – CASS. PEN., SEZ. V, SENT. N. 27259/2025

Reati fallimentari e restituzione dei finanziamenti ai soci

TEMA

Classificazione penale della restituzione di somme da parte della società fallita al socio finanziatore.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

1. **Art. 216, comma 1, L. fall**. – Bancarotta fraudolenta per distrazione

2. Art. 216, comma 3, L. fall. – Bancarotta preferenziale

3. Art. 2467 c.c. – Postergazione dei finanziamenti dei soci

4. Art. 1813 c.c. – Mutuo

PRINCIPIO DI DIRITTO AFFERMATO

"La restituzione ai soci di somme versate in un momento di grave squilibrio finanziario integra bancarotta fraudolenta distrattiva, poiché tali somme sono da qualificarsi come conferimenti sostitutivi del capitale ai sensi dell'art. 2467 c.c.".
Criteri guida della Cassazione

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Conta la situazione della società al momento del versamento, non la forma dell’operazione

Se la società era in crisi → il versamento è postergato (art. 2467 c.c.)

Se postergato → la restituzione è distrattiva, non preferenziale

Solo se mutuo regolare, senza crisi → bancarotta preferenziale

RATIO LEGIS

Prevenire la sottocapitalizzazione occulta e tutelare i creditori da manovre elusive da parte dei soci, specie nelle s.r.l. a ristretta base.

IMPLICAZIONI PRATICHE

Attenzione alla tempistica e alla forma dei versamenti soci Documentare chiaramente la natura del finanziamento Valutare lo stato economico della società prima della restituzione Responsabilità anche per gli amministratori di fatto e per i cooperatori esterni

Parti coinvolte nella sentenza

Imputati: Carmelo Catania (amministratore di fatto) e Riccardo Ponzio (cooperatore esterno) Società fallita: Parco s.r.l. Società beneficiaria: Markom s.r.l.

Conclusione

La sentenza rafforza l’orientamento secondo cui l’introduzione di capitali in società in crisi non può generare diritto alla restituzione, e ogni prelievo successivo è penalmente rilevante come distrazione.

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati